

STATUTO VIGENTE

STATUTO MODIFICATO

<p>STATUTO DELLA SOCIETA' Titolo I Denominazione - Sede - Durata - Oggetto ARTICOLO 1</p>	<p>STATUTO DELLA SOCIETA' Titolo I Denominazione - Sede - Durata - Oggetto ARTICOLO 1 COSTITUZIONE/DENOMINAZIONE</p>
<p>E' costituita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm. una società consortile per azioni a totale ed esclusivo capitale pubblico denominata "LEPIDA S.c.p.A." (di seguito, la "Società").</p>	<p>E' costituita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm. e secondo quanto previsto dagli art. 11 e 12 della legge regionale n.1/2018 una società consortile per azioni a totale ed esclusivo capitale pubblico denominata "LEPIDA S.c.p.A." (di seguito, la "Società").</p>
<p>ARTICOLO 2OMISSIS.....</p>	<p>ARTICOLO 2 - SEDEOMISSIS.....</p>
<p>ARTICOLO 3</p>	<p>ARTICOLO 3 - OGGETTO, ATTIVITA' E SCOPO CONSORTILE</p>
<p>3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:</p>	<p>3.1 La Società opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:</p>
<p>I. costituire un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT,</p>	<p>I. costituire costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione,</p>

nonchè attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.

- II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cooperazione applicativa; l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; multicanalità, multimedialità, videocomunicazione, digitale terrestre; riduzione del knowledge divide; ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale;

- III. operare servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al

manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.

- II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo ~~per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government~~ del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge ~~quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cooperazione applicativa, l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso, Data Service, multicanalità, multimedialità, videocomunicazione, digitale terrestre, riduzione del knowledge divide, ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione, gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale;~~

- III. ~~operare~~ fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al

dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;

.....OMISSIS.....

3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;
- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
- la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi;
- l'accesso a contributi o fondi di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con il modello in-house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario e interno.

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività finanziarie nei confronti del pubblico, nonché le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 4

dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;

.....OMISSIS.....

3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

~~Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:~~

- ~~- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;~~
- ~~- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche e istituzioni creditizie;~~
- ~~- la prestazione di garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi;~~
- ~~- l'accesso a contributi o fondi di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con il modello in-house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario e interno.~~

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività finanziarie nei confronti del pubblico, nonché le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 4 - TIPO DI ATTIVITA' E CONTROLLO ANALOGO

.....OMISSIS.....

4.3 La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepitata dalla società stessa.

.....OMISSIS.....

4.6 La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti menzionati al punto 1, e in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 comma 4-ter e dell'articolo 6 comma 4 bis della legge regionale n. 11/2004, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati.

4.7 La sede del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento. Ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato

.....OMISSIS.....

4.3 La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete ~~secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato~~ in conformità con la convenzione sul controllo analogo congiunto sottoscritta dai soci e con le decisioni del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento ~~con gli enti locali e recepitata dalla società stessa~~ indicato al successivo articolo 4.6.

.....OMISSIS.....

4.6 ~~La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti menzionati al punto 1, e in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 comma 4-ter e dell'articolo 6 comma 4 bis della legge regionale n. 11/2004, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui all'articolo 6 comma 4 della legge regionale n. 11/2004, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati.~~

I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento", istituito e disciplinato dalla "convenzione quadro" da essi stipulata in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo.

4.7 La sede del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento. Ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato

permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

4.8 La società pone in discussione ed in approvazione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il budget economico, il bilancio di esercizio, la modifica dello statuto, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi e le direttive per il perseguimento degli obiettivi. Le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.

4.9 La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.

ARTICOLO 5
.....OMISSIS.....

permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

4.8 La società pone in discussione ed in approvazione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività, eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il budget economico, il bilancio di esercizio, la modifica dello statuto, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi e le direttive per il perseguimento degli obiettivi nonché ogni altra operazione di rilievo richiesta. Le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.

4.9 La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione. Le deliberazioni del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli organi della società, ove deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale.

4.10 La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.

ARTICOLO 5 - DURATA
.....OMISSIS.....

Titolo II
Capitale Sociale
Sezione I
Azioni

ARTICOLO 6

.....OMISSIS.....

6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 34.287.000,00 (trentaquattro milioni duecentoottantasettemila virgola zero zero) stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna della delibera assunta il 18 dicembre 2015; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto.

E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art.2505 2° comma C.C. la facoltà di assumere la deliberazione, risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute.

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 7

.....OMISSIS.....

Sezione II
Recesso del Socio
ARTICOLO 8

.....OMISSIS.....

Titolo II
Capitale Sociale
Sezione I
Azioni

ARTICOLO 6 - PARTECIPAZIONE E
CAPITALE SOCIALE

.....OMISSIS.....

6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 34.287.000,00 (trentaquattro milioni duecentoottantasettemila virgola zero zero) stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna della delibera assunta il 18 dicembre 2015; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto.

~~E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art.2505 2° comma C.C. la facoltà di assumere la deliberazione, risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute.~~

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 7 - AZIONI

.....OMISSIS.....

Sezione II
Recesso del Socio
ARTICOLO 8 - RECESSO E
LIQUIDAZIONE

.....OMISSIS.....

Titolo III
Assemblea
ARTICOLO 9

.....OMISSIS.....

9.4 L'Assemblea, con il voto favorevole del rappresentante del socio Regione Emilia-Romagna il quale tiene conto dell'intesa raggiunta tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, determina annualmente gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, approva gli atti di cui al successivo art. 13.2 del presente statuto ed autorizza l'Organo amministrativo, ferma restandone la responsabilità, a compiere le operazioni contemplate negli atti approvati e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 10

10.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri simili mezzi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal libro dei Soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie all'ordine del giorno e può essere prevista una data di seconda convocazione, nonché le date di convocazioni successive, per il caso in cui l'assemblea non risultasse regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 9.

Titolo III
Assemblea
ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

.....OMISSIS.....

9.4 L'Assemblea, con il voto favorevole del rappresentante del socio Regione Emilia-Romagna il quale tiene conto dell'intesa raggiunta tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, determina annualmente gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, approva gli atti di cui al successivo art. 13.2 del presente statuto ed autorizza l'Organo amministrativo, ferma restandone la responsabilità, a compiere le operazioni contemplate negli atti approvati e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONI
DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno trenta quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri simili mezzi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal libro dei Soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie all'ordine del giorno e può essere prevista una data di seconda convocazione, nonché le date di convocazioni successive, per il caso in cui l'assemblea non risultasse regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 9. La

<p>.....OMISSIS.....</p> <p>ARTICOLO 11</p> <p>.....OMISSIS.....</p> <p>Titolo IV Organo Amministrativo ARTICOLO 12</p> <p>.....OMISSIS.....</p> <p>ARTICOLO 13</p> <p>13.1 L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società secondo quanto stabilito nel presente Statuto. L'organo amministrativo predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Ai sensi dell'articolo 2396 c.c. nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e le retribuzioni.</p> <p>13.2 L'Organo amministrativo, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea,</p>	<p>documentazione relativa agli oggetti iscritti all'ordine del giorno viene trasmessa ai soci dopo l'approvazione della stessa in seno al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.</p> <p>.....OMISSIS.....</p> <p>ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>.....OMISSIS.....</p> <p>Titolo IV Organo Amministrativo ARTICOLO 12 - AMMINISTRATORI</p> <p>.....OMISSIS.....</p> <p>12.8 Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione è esclusa la possibilità di nominare un vice-presidente.</p> <p>ARTICOLO 13 - COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>13.1 L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società secondo quanto stabilito nel presente Statuto, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" - quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della "Convenzione quadro" stipulata tra i soci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionali. L'organo amministrativo predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Ai sensi dell'articolo 2396 c.c. nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e le retribuzioni.</p> <p>13.2 L'Organo amministrativo, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea,</p>
---	---

da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno:

a. il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;

b. il piano annuale delle attività;

c. il bilancio di previsione dell'esercizio successivo;

d. il piano degli investimenti.

.....OMISSIS.....

13.4 L'Organo amministrativo, qualora intenda discostarsi dagli indirizzi determinati dall'Assemblea o dal contenuto delle autorizzazioni ottenute dalla medesima, adotta apposito motivato provvedimento che trasmette senza indugio ai soci al fine dell'adozione delle successive determinazioni definitive.

13.5. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione degli indirizzi determinati dall'Assemblea e degli atti dalla medesima approvati o autorizzati, motivando, in particolare, circa gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle spese e obiettivi preventivati.

13.6 Ciascun socio ha il diritto di domandare - sia in Assemblea che al di fuori di essa - mediante richiesta

da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno:

a. ~~il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso~~ gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della società;

b. ~~il piano annuale delle attività~~ il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;

c. ~~il bilancio di previsione dell'esercizio successivo~~ il piano annuale delle attività;

d. ~~il piano degli investimenti~~ il budget economico e patrimoniale dell'esercizio successivo;

e. il piano degli investimenti.

Inoltre, l'organo amministrativo predispone e sottopone alla preventiva e vincolante approvazione dell'assemblea dei soci le seguenti materie:

f. gli indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;

g. il bilancio di esercizio;

h. le modifiche dello statuto.

.....OMISSIS.....

~~13.4 L'Organo amministrativo, qualora intenda discostarsi dagli indirizzi determinati dall'Assemblea o dal contenuto delle autorizzazioni ottenute dalla medesima, adotta apposito motivato provvedimento che trasmette senza indugio ai soci al fine dell'adozione delle successive determinazioni definitive.~~

13.4. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione degli indirizzi determinati dall'Assemblea e degli atti dalla medesima approvati o autorizzati, motivando, in particolare, circa gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle spese e obiettivi preventivati.

13.5. Ciascun socio ha il diritto di domandare - sia in Assemblea che al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta

sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società.

13.7 Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.8 Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è tenuto, anche in luogo diverso dalla sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) amministratori. La convocazione è effettuata con avviso inviato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

13.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

13.10 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società.

13.6. Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.7. Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è tenuto, anche in luogo diverso dalla sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) amministratori. La convocazione è effettuata con avviso inviato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

13.8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

13.9. La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

13.11 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

.....OMISSIS.....

Titolo V

Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti

ARTICOLO 15

.....OMISSIS.....

15.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, il Presidente del Collegio Sindacale. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente viene designato di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre un altro sindaco effettivo ed un altro sindaco supplente viene designato di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.

.....OMISSIS.....

Titolo VI

Disposizioni Generali

ARTICOLO 16

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 17

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 18

18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra essi e la Società, nonché nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o da questi promosse,

3.10. La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 - AZIONE DI RESPONSABILITA'

.....OMISSIS.....

Titolo V

Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti

ARTICOLO 15 - COLLEGIO SINDACALE

.....OMISSIS.....

15.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, il Presidente del Collegio Sindacale. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente ~~viene designato~~ vengono designati di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre un altro sindaco effettivo ed un altro sindaco supplente ~~viene designato~~ vengono designati di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.

.....OMISSIS.....

Titolo VI

Disposizioni Generali

ARTICOLO 16 - BILANCIO E

DISPOSIZIONI GENERALI

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONI

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE

18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra essi e la Società, nonché nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o da questi promosse, a,

in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dello statuto, ovvero, più in generale, allo svolgimento del rapporto sociale, fatta eccezione per quelle non compromettibili in arbitri, è rimessa al giudizio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 19
.....OMISSIS.....

in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dello statuto, ovvero, più in generale, allo svolgimento del rapporto sociale, fatta eccezione per quelle non compromettibili in arbitri, è rimessa al giudizio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI GENERALI
.....OMISSIS.....